

Regolamento

*per il Liceo, i Ginnasi, la Scuola Superiore di Commercio
e la Scuola Magistrale.*

(10 settembre 1945)



IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

sentito l'avviso della Commissione cantonale degli Studi;
su proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione,

decreta:

CAPITOLO I.

Direzione.

Art. 1. — Ogni istituto secondario superiore (Liceo, Scuola superiore di Commercio, Scuola Magistrale) è posto sotto la immediata sorveglianza di un direttore, nominato dal Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione (detto, in seguito, il Dipartimento).

Art. 2. — Il rettore del Liceo ha anche la direzione del Ginnasio di Lugano ed è coadiuvato da due vice-direttori, uno per il Liceo, uno per il Ginnasio, e da un segretario.

Al vice-direttore del Liceo possono essere conferite dal Consiglio di Stato funzioni di condirettore che saranno definite all'atto della nomina.

Art. 3. — Il direttore della Scuola magistrale è coadiuvato da un vice-direttore per la sezione maschile, da una vice-direttrice per la sezione femminile e da un segretario.

Art. 4. — Le singole direzioni dei Ginnasi sono affidate ad un docente di scuola pubblica nominato dal Consiglio di Stato. In quanto i Ginnasi abbiano sede comune con un istituto secondario superiore la direzione potrà essere affidata al Direttore dell'istituto superiore.

In tal caso sarà designato un vice-direttore.

Art. 5. — La designazione del segretario del Liceo, della Magistrale e dei vice-direttori è di competenza del Dipartimento.

Art. 6. — Ai direttori degli Istituti cantonali incombono, oltre il governo morale dell'Istituto, i seguenti obblighi :

- a) inscrivere gli alunni, giudicando il valore dei titoli prodotti per l'ammissione nelle diverse classi; esigere le tasse e farne il versamento alla Cassa cantonale secondo le norme stabilite dalla legge; rilasciare i libretti e gli attestati scolastici secondo i moduli prescritti; ragguagliare, tutte le volte che ne appaia la convenienza, i genitori o' chi per essi sulla condotta e sullo studio degli allievi; curare che gli elenchi ed i registri siano completi ed ordinati; tenere la corrispondenza e conservare l'archivio;
- b) studiare la distribuzione della materia fra i docenti e proporre, al principio dell'anno scolastico, l'orario delle materie da sottoporre al visto del Dipartimento;
- c) curare che le leggi scolastiche, il regolamento, il programma degli studi, l'orario e gli ordini delle Autorità scolastiche siano eseguiti; vigilare sulla condotta e sulla attività degli allievi e dei docenti e, secondo i casi, riferire al Dipartimento;
- d) stabilire, con l'approvazione del Dipartimento, norme regolamentari più determinate intorno a particolari oggetti, in quanto siano richieste e consigliate dalle condizioni speciali dei singoli Istituti, istituire le mense scolastiche e i doposcuola, organizzare passeggiate, gare di ginnastica, ecc.;

- e) provvedere alla supplenza degli insegnanti assenti, facendo proposte al Dipartimento, in quanto la supplenza non possa venir assunta dai docenti dell'istituto;
- f) sorvegliare l'edifizio scolastico e la proprietà annessa, la mobilia, il materiale didattico, la biblioteca, le bibliotechine di classe ed i gabinetti scientifici; prendere i provvedimenti d'urgenza, proporre all'Autorità superiore gli acquisti, le riparazioni e le modificazioni che sembrino opportune;
- g) curare che i portinai, i bidelli e le altre persone addette al servizio dell'Istituto compiano il loro dovere;
- h) informare immediatamente il Dipartimento d'ogni fatto grave che turbi il regolare andamento dell'Istituto; e, ogni anno, entro il mese di agosto al più tardi, presentare allo stesso Dipartimento una relazione generale.

Art. 7. — Al direttore della Scuola magistrale spetta inoltre:

- a) dirigere la mostra didattica permanente;
- b) sorvegliare le scuole pratiche.

CAPITOLO II.

Commissioni di Vigilanza e d'Esame.

Art. 8. — Il Ginnasio, il Liceo, la Scuola di Commercio e la Scuola Magistrale sono soggetti all'alta vigilanza della Commissione cantonale degli Studi ed alla vigilanza speciale di una Commissione eletta dal Consiglio di Stato per ogni Istituto o categoria di Istituti. Le Commissioni di vigilanza e d'esami sono nominate per un periodo di tempo che verrà a scadere per tutti i suoi membri al 31 luglio dell'anno successivo alla rinnovazione dei poteri dello Stato.

Art. 9. — Le competenze delle Commissioni incaricate dei singoli Istituti sono le seguenti:

- a) eseguire, nel corso dell'anno scolastico, quando loro sembri opportuno, ovvero dietro invito del Dipartimento, ispezioni generali o parziali; constatare, mediante interrogazioni e prove scritte, che il programma sia svolto con la voluta diligenza e di tutto riferire, se occorre, al Dipartimento;

- b) assistere con sufficiente assiduità alle lezioni di ogni docente di nuova nomina, esaminare diligentemente il metodo e l'attività anche per ciò che riguarda la scelta e la correzione dei lavori degli alunni a domicilio, e riferire al Dipartimento nella relazione finale;
- c) partecipare in ogni caso agli esami di licenza e possibilmente anche agli altri esami ed alle conferenze finali secondo le norme stabilite dal presente regolamento, e riferire al Dipartimento entro il mese di agosto per ciò che riguarda la prima sessione d'esami e l'anno scolastico, ed entro il mese d'ottobre, per ciò che riguarda la seconda sessione d'esami;
- d) tenere una seduta collegiale possibilmente col direttore delle singole scuole, appena finiti gli esami, allo scopo di raccogliere i dati utili per la relazione;
- e) proporre al Dipartimento tutto ciò che sembri più opportuno circa i programmi, l'insegnamento, ecc.

§. La Commissione di vigilanza e d'esame della Scuola Magistrale dovrà, inoltre, assicurarsi che i programmi siano svolti in modo conforme anche nelle scuole magistrali private che accettano la sorveglianza dello Stato.

CAPITOLO III.

Docenti.

Art. 10. — I docenti dipendono immediatamente dal Direttore, al quale sono obbligati di prestare obbedienza ed aiuto in tutto ciò che è richiesto per il buon andamento dell'Istituto e per la vigilanza degli alunni nell'Istituto e fuori.

Art. 11. — Ogni docente deve impartire il proprio insegnamento secondo il programma ed è responsabile della disciplina nella sua scuola, della esecuzione degli ordini del direttore e del mantenimento in buono stato del materiale didattico.

Art. 12. — Ogni docente è tenuto a prestare l'opera sua, dietro invito del direttore, qualora occorra supplire provvisoriamente colleghi assenti. Il diritto ad uno speciale compenso per supplenze fatte comincia quando la somma delle ore ordinarie e straordinarie di inse-

gnamento superi il massimo stabilito dalla legge e soltanto dopo la prima settimana di supplenza.

§. I docenti devono dimorare effettivamente nel luogo in cui ha sede la scuola o nelle immediate vicinanze, salvo casi eccezionali da riconoscere dal Dipartimento su proposta della direzione della scuola.

Art. 13. — Ogni docente dovrà sempre trovarsi nell'istituto almeno dieci minuti prima di cominciare la sua lezione, e dovrà cooperare al mantenimento della disciplina nella scuola e fuori, secondo le disposizioni della direzione.

Art. 14. — Il docente che, legittimamente impedito, non possa presentarsi all'Istituto per le proprie lezioni, dovrà darne avviso, immediatamente, alla direzione, la quale provvede alla supplenza.

Art. 15. — È vietato ai docenti di dare lezioni private agli alunni dell'Istituto o che debbano subire esami d'ammissione all'Istituto. Il Dipartimento, udito il Direttore, può concedere al docente che ne faccia istanza la facoltà di dare lezione ad alunni i quali appartengano a classi in cui il docente stesso non insegna, o debbano subire esami ai quali il docente stesso non parteciperà. L'autorizzazione del Dipartimento è pure necessaria al docente il quale desideri assumere incarico d'insegnamento o di direzione di altri Istituti, privati o comunali, oppure incarichi di altra natura, tali da distrarlo dai compiti della scuola.

La licenza potrà in ogni tempo essere revocata dal Dipartimento quando l'interesse dell'Istituto lo esigesse.

Art. 16. — I docenti presenteranno ogni anno all'approvazione del direttore un piano analitico del lavoro che intendono svolgere secondo le indicazioni del programma.

Saranno tenuti a scegliere i libri di testo nell'elenco stabilito dal Dipartimento e daranno comunicazione della scelta fatta al direttore. La scelta dovrà valere per tutto l'anno scolastico e non potrà negli anni successivi essere cambiata senza che il docente ne ottenga il consenso dalla direzione.

Le eventuali richieste d'iscrizione d'altri testi nell'elenco ufficiale potranno essere fatte dai docenti al Dipartimento, per mezzo del direttore, nell'ultimo mese dell'anno scolastico.

Art. 17. — Ogni classe avrà un registro, affidato dalla Direzione alla custodia di un allievo, scelto tra i migliori, nel quale verranno segnate dall'allievo incaricato, ora per ora, sotto la sorveglianza del docente, e conformemente alla registrazione che il docente tiene nella sua tabella, le assenze dei compagni. Questo registro dovrà essere consegnato ogni giorno, al cominciare delle lezioni, all'alunno incaricato, e da lui restituito alla Direzione dopo l'ultima lezione del mattino e del pomeriggio.

Art. 18. — Ogni docente riceverà dalla direzione una tabella, o più, secondo il numero delle classi, degli allievi e delle materie che insegna, su cui dovrà inscrivere ogni giorno, e corrispondente al nome dell'alunno, le assenze, una per ora. All'alunno che è stato assente, il docente dovrà, quando si ripresenta alla lezione, richiedere la giustificazione scritta col visto del Direttore.

In questa tabella dovranno essere chiaramente notate le classificazioni trimestrali e finali.

Nelle pagine assegnate al diario il docente iscriverà giornalmente l'oggetto della lezione, mettendo in evidenza l'argomento del programma svolto. Il docente dovrà sempre portare in classe la tabella-diario e presentarla quando sia richiesta, al Direttore o alla Commissione. La tabella-diario, a fine d'anno verrà ritirata dalla Direzione. In caso di supplenza o di sostituzione del docente titolare la tabella-diario passerà al nuovo insegnante.

Art. 19. — I lavori scritti dovranno essere corretti dai docenti fuori delle ore di scuola e restituiti agli scolari, emendati o annotati, previe le necessarie spiegazioni. Qualche lavoro potrà essere corretto e commentato durante la lezione.

I docenti dovranno rivedere di tanto in tanto, le note tenute dagli alunni o fornire essi stessi gli opportuni riassunti delle lezioni, poligrafati su disposizione del direttore. I lavori scritti dovranno essere eseguiti su quaderni e non su fogli volanti; e i docenti cureranno che la raccolta completa dei lavori suddetti sia conservata fino alla fine dell'anno scolastico.

Art. 20. — I docenti si asterranno dall'espellere alunni dall'aula. In casi gravi domanderanno l'intervento del direttore.

Art. 21. — Durante l'ultimo mese dell'anno scolastico, i docenti dovranno ripetere l'intera materia del programma e interrogare me-

dianche prove orali e scritte, su di essa, ripetutamente e minutamente, tutti gli alunni in guisa da poter constatare la loro preparazione generale.

Art. 22. — I docenti potranno esporre al Dipartimento le loro osservazioni e le loro proposte circa l'insegnamento e l'andamento della scuola.

CAPITOLO IV.

Conferenze.

Art. 23. — Il Direttore convoca il Collegio dei professori ordinariamente alla fine di ogni trimestre e di ogni sessione d'esame, e straordinariamente quando occorra.

Le conferenze sono presiedute dal Direttore.

Uno dei professori, incaricato dell'ufficio di segretario, tiene, su registro speciale, regolare processo verbale di tutte le conferenze, da approvare alla fine della seduta.

Art. 24. — Le conferenze ordinarie sono principalmente destinate a discutere ed a stabilire le note trimestrali od annuali dei singoli alunni.

Nelle conferenze stesse o nelle conferenze straordinarie si trattano tutte le materie che toccano la disciplina e l'ordinamento didattico dell'Istituto.

Art. 25. — Nelle conferenze vale il voto della maggioranza dei presenti.

Le decisioni prese, in quanto non siano semplici preavvisi, diventano effettive solo se approvate dal Direttore.

Al Consiglio dei professori spetta sempre la facoltà di chiedere al Dipartimento l'approvazione dei propri deliberati.

CAPITOLO V.

Alumni.

Art. 26. — Gli alunni che già possiedono i requisiti per l'iscrizione dovranno annunciarsi alla Direzione o al segretario dei singoli Istituti, durante la quindicina che precede l'apertura dell'anno scolastico; gli altri, subito dopo gli esami di ammissione o di riparazione.

Potrà, dal Dipartimento, essere prevista una multa a carico di chi non si iscrive nel termine fissato.

Durante l'anno scolastico, il Direttore potrà ammettere alunni che ne facciano richiesta, purchè possiedano i requisiti per l'iscrizione e siano stati legittimamente impediti di iscriversi a tempo debito.

Art. 27. — La facoltà di iscriversi al Ginnasio, al Liceo, alla Scuola di Commercio ed alla Scuola Magistrale può essere negata agli allievi e alle allieve che, per la condotta tenuta nel corso dell'anno scolastico antecedente o per altri motivi accertati, non offrano sufficiente garanzia di serietà e lascino temere che la loro presenza turbi il buon ordine e la tranquillità della scuola.

In tale caso le Direzioni terranno sospese le domande d'iscrizione e ne riferiranno al Dipartimento, al quale spetta la decisione.

Art. 28. — Per essere iscritti nella prima classe dei Ginnasi è necessario che gli allievi :

- a) abbiano a comprovare con un attestato di nascita o altro documento che hanno raggiunta o siano per raggiungere entro il 31 dicembre l'età di 11 anni;
- b) abbiano ottenuta la promozione della classe V elementare;
- c) abbiano superato l'esame di ammissione sostenuto secondo le norme che seguono.

Art. 29. — L'esame d'ammissione comprende prove scritte e orali di italiano e di aritmetica e tende a saggiare se gli allievi hanno la necessaria preparazione e le necessarie attitudini per seguire con profitto l'insegnamento di ginnasio.

Gli allievi i quali provengono da scuole di altro paese dovranno sostenere, a giudizio della Commissione, anche una prova orale in altre materie previste dal programma della classe V elementare.

Art. 30. — Si terranno annualmente in ogni sede ginnasiale o in sedi specialmente designate due sessioni d'esame d'ammissione, una al principio di luglio e l'altra all'inizio dell'anno scolastico, nei giorni stabiliti dal Dipartimento.

Alla seconda sessione potranno presentarsi gli allievi che non si sono presentati alla prima o che, essendosi presentati, non furono ritenuti sufficienti.

In quest'ultimo caso dovranno ripetere tutti gli esami.

Art. 31. — Gli esami saranno dati davanti ad una Commissione designata dal Dipartimento, della quale farà parte un docente della sede ginnasiale in cui la sessione è tenuta, l'ispettore scolastico del Circondario in cui la sede è posta e un terzo membro stabile, che presiederà la Commissione e assisterà agli esami in tutte le sedi.

Art. 32. — Per l'iscrizione nelle altre classi dei Ginnasi, è necessario che l'alunno sostenga un esame d'ammissione in tutte le materie, ovvero presenti un attestato concesso da un'altra Scuola pubblica del Cantone, donde risulti che l'alunno stesso è stato promosso dalla classe antecedente a quella in cui desidera entrare.

Gli allievi in possesso della licenza di scuola maggiore possono iscriversi, senza esami, nella terza classe ginnasiale.

Art. 33. — Per l'iscrizione alla prima classe del Liceo, della Scuola di Commercio e della Scuola Magistrale, l'alunno deve aver ottenuta la licenza ginnasiale e deve raggiungere entro il 31 dicembre l'età di anni 15. Per l'ammissione ad una classe successiva deve superare l'esame in tutte le materie previste dal programma dell'Istituto per la classe precedente.

L'alunno promosso che da un Istituto voglia iscriversi in un altro, dovrà sostenere un esame integrativo nelle materie particolari a questo Istituto.

Art. 34. — Nel caso in cui l'allievo presenti per l'ammissione nelle scuole secondarie superiori attestati di scuole pubbliche ritenuti equivalenti dal Dipartimento, potrà essere ordinato nel singolo caso, su proposta della direzione, un esame integrativo.

Art. 35. — Le direzioni potranno concedere di iscriversi come uditori esclusivamente :

- a) ai giovani di altra lingua, i quali, già possedendo una adeguata coltura, si propongano di acquistare nella lingua italiana perizia sufficiente a diventare alunni regolari;
- b) ai giovani i quali, pur possedendo i requisiti per essere alunni regolari di una determinata classe, non possono, per ragioni di salute accertate da certificato medico, attendere normalmente ai propri studi;
- c) ai giovani che, provenendo da scuole il cui programma non coincida sufficientemente con quello delle nostre scuole, desiderano

diventare allievi regolari o sostenere alla fine dell'anno scolastico gli esami di promozione o di licenza previsti dal presente regolamento.

§ 1. Agli uditori non si danno classificazioni e non si rilasciano attestati.

§ 2. La facoltà di iscriversi come uditori non potrà essere concessa per più di un anno di seguito e potrà, nel corso dell'anno scolastico, essere revocata dal Dipartimento su proposta del Direttore in caso di condotta non buona.

Art. 36. — Nella Scuola superiore di Commercio, sono ammessi senza esame i giovani di lingua straniera che frequentano il corso speciale di italiano, esistente in questo Istituto; essi hanno la facoltà di frequentare come uditori le lezioni delle materie che corrispondono alla loro preparazione ed alle loro preferenze.

Art. 37. — Tanto gli alunni regolari quanto gli uditori devono versare, all'atto dell'iscrizione, la tassa stabilita dalla legge, salvo restituzione nei casi previsti.

Le tasse versate non sono restituibili nè totalmente nè parzialmente, per il fatto che un alunno abbandoni l'Istituto durante l'anno.

Art. 38. — Il Consiglio di Stato assegna agli allievi delle scuole secondarie superiori, su proposta del Dipartimento, sentita la direzione, oltre il reddito dei lasciti speciali, le somme annue iscritte in bilancio, a titolo di sussidio al principio dell'anno scolastico, ai migliori allievi di condizioni finanziarie modeste che abbiano ottenuto nell'attestato finale dell'anno precedente almeno la nota 5 in condotta e la nota 5 quale media generale, ritenuto che non abbiano la nota 4 in più di due materie.

Art. 39. — Al principio di ogni anno scolastico, gli alunni iscritti notificheranno al Direttore il loro preciso recapito; se presso la loro famiglia o presso altra famiglia.

La scelta delle famiglie e delle case ove gli alunni sono collocati in pensione è soggetta all'approvazione del Direttore, il quale potrà esigere dai genitori degli alunni o da chi per essi i mutamenti a suo giudizio opportuni.

Sono riservate le norme che disciplinano i convitti e le mense.

Art. 40. — Gli alunni devono rispetto e obbedienza ai superiori, ossequio alle disposizioni del regolamento ed alle norme di buona condotta.

Art. 41. — È fatto obbligo agli alunni :

- a) di portare il berretto uniforme, così nell'Istituto come fuori durante tutto l'anno scolastico;
- b) di tenere nelle vie ed in qualunque luogo si trovino, un contegno decoroso, astenendosi da ogni manifestazione incomposta;
- c) di trovarsi nell'Istituto per l'ora precisa stabilita dall'orario;
- d) di rispettare l'edificio e le suppellettili scolastiche.

Art. 42. — Gli allievi devono tenere una condotta irreprensibile, astenendosi da ogni abitudine di vita intemperante. In particolare è loro proibito di fumare nell'Istituto.

Art. 43. — Ogni alunno risponde dei danni recati all'edificio scolastico od alle suppellettili. Se il colpevole rimane ignoto, la spesa sarà ripartita fra i compagni di gruppo o di classe.

Art. 44. — Le assenze per malattia o per altre ragioni imprevedibili potranno essere giustificate dai genitori o da chi per essi, mediante dichiarazione scritta che l'alunno presenterà alla Direzione rientrando nell'Istituto. La Direzione potrà esigere, a suo giudizio, anche l'attestato medico.

I permessi per assenze prevedibili potranno essere concessi solo dalla Direzione e non dispensano l'alunno dall'obbligo di presentare la giustificazione dei parenti.

La giustificazione, approvata dalla Direzione, dovrà essere dall'alunno presentata a tutti i professori dalle cui lezioni fu assente e quindi restituita alla Direzione.

Le assenze arbitrarie o non sufficientemente giustificate e gli abituali ritardi, anche quando non siano puniti con provvedimenti particolari, avranno effetto sulla nota di condotta.

Art. 45. — Gli alunni colpevoli di negligenza o di atti contrari al regolamento ed alla disciplina scolastica sono puniti, secondo il carattere e la gravità della colpa :

- a) coll'ammonizione del professore; il quale avrà pure la facoltà di imporre che i lavori mal fatti siano rinnovati o nuovi lavori eseguiti, a domicilio o nell'aula dopo le lezioni;
- b) coll'ammonizione del direttore;
- c) con una nota di biasimo sul libretto scolastico;
- d) con la minaccia d'espulsione dall'Istituto, fatta dal direttore alla presenza del Corpo insegnante e della scolaresca;
- e) con la esclusione temporanea dall'Istituto; la quale, fino ad una settimana, è di competenza del direttore; per un tempo più lungo è decretata dal Dipartimento su proposta del Direttore;
- f) con la espulsione definitiva dall'Istituto, decretata dal Dipartimento, su proposta del direttore, il quale sentirà il parere del Corpo insegnante.

§ 1. Se non si tratta di colpe gravi, i castighi maggiori possono essere inflitti solo dopo sperimentati i minori.

§ 2. Contro le decisioni dei professori è concesso l'appello al direttore, e al Dipartimento contro le decisioni del Direttore.

§ 3. Di ogni castigo inflitto, salvo i più leggeri, il Direttore dà immediata comunicazione ai parenti dell'alunno.

§ 4. L'alunno che sia espulso da uno degli Istituti dello Stato, non può essere iscritto in nessun altro Istituto cantonale senza il consenso del Dipartimento, nè, in ogni caso, prima che sia passato un anno dalla espulsione.

Il Dipartimento della Pubblica Educazione comunica alle Direzioni di tutti gli Istituti cantonali il nome degli espulsi.

Art. 46. — Indipendentemente da quanto dispone l'articolo precedente, potranno essere esclusi in modo definitivo dall'Istituto gli alunni i quali dimostrino una ostinata riluttanza allo studio. Tale sanzione, applicabile solo dopo il secondo trimestre, è di competenza del Dipartimento, il quale deciderà su proposta motivata del Direttore, sentito il Consiglio dei Professori.

Art. 47. — Gli alunni che non abbiano raggiunto in condotta la nota 4 quale risultato dalla media di tutte le note trimestrali, od abbiano un numero considerevole di assenze ingiustificate, potranno dal Dipar-

timento essere costretti a sostenere in tutte le materie gli esami nella sessione autunnale, su proposta del Direttore il quale udrà il Corpo insegnante.

Tale sanzione è applicabile anche nel caso di colpe commesse dopo la chiusura del III trimestre o durante gli esami o venute tardivamente alla conoscenza della Direzione.

Art. 48. — Le Commissioni d'esame, udito il Direttore ed il Corpo insegnante, potranno escludere dagli esami, per una o più materie, gli alunni colpevoli di aver ottenuto o prestati aiuti illeciti durante le prove scritte. Nei casi gravi di frode, il Dipartimento potrà decretare l'espulsione del colpevole o dei colpevoli, o la esclusione definitiva dagli esami, se si tratta di candidati privatisti.

CAPITOLO VI.

Anno scolastico e vacanze.

Art. 49. — L'inizio dell'anno scolastico avverrà di regola nella seconda metà di settembre e la chiusura nella seconda metà di giugno, secondo l'avviso che il Dipartimento pubblicherà sul « Foglio Ufficiale ».

§. L'apertura o la chiusura dell'anno scolastico sarà, nei singoli Istituti, solennizzata mediante una cerimonia alla quale interverranno tutti i docenti e tutta la scolarèsca.

Art. 50. — Nel corso dell'anno scolastico sarà concessa vacanza :

- a) tutte le domeniche e le altre feste riconosciute;
- b) il pomeriggio di tutti i giovedì, ovvero di un altro giorno della settimana;
- c) a Natale, Carnevale e Pasqua secondo le disposizioni del Calendario scolastico, stabilito ogni anno dal Dipartimento.

§. Il Direttore ha la facoltà di concedere due giornate di vacanza complessivamente durante tutto l'anno, dandone preventivo avviso al Dipartimento.

CAPITOLO VII.

Note trimestrali e finali.

Art. 51. — L'anno scolastico è diviso in trimestri come segue: settembre, ottobre, novembre; dicembre, gennaio febbraio; marzo, aprile, maggio. Alla fine di ogni trimestre gli alunni ricevono dai singoli docenti una nota di profitto in ciascuna delle materie del programma comprese quelle facoltative e, dal Collegio dei professori, una nota di condotta.

§. Nella Scuola superiore di Commercio gli attestati conterranno anche una nota relativa alla tenuta dei quaderni e, in generale, alle esercitazioni scritte.

Art. 52. — Le note così di profitto come di condotta vanno dall'1 al 6. La nota 1 rappresenta il peggio, la nota 4 la sufficienza. È concesso l'uso dei mezzi punti salvo negli attestati di fine d'anno.

Art. 53. — Le note trimestrali e finali sono iscritte in un registro che sarà conservato presso la Direzione e trascritte di mano in mano nel libretto scolastico dei singoli alunni, così come le assenze e le eventuali osservazioni. I parenti, o chi per essi, devono firmare il libretto e riconsegnarlo alla Direzione direttamente o per mezzo degli alunni entro una settimana.

§. I libretti perduti dagli alunni o dai loro parenti saranno rinnovati dietro il pagamento di fr. 20.—.

Art. 54. — Le note annuali sono iscritte in un apposito registro di cui si redigono due copie. Entrambe le copie devono essere sottoscritte dal Direttore, dalla Commissione esaminatrice e dai docenti e trasmesse al Dipartimento subito dopo la chiusura dell'anno scolastico. Una delle copie, vidimata dal Dipartimento, sarà restituita alla Direzione che la conserverà nell'archivio dell'Istituto.

Art. 55. — Ai licenziati del Liceo, il Dipartimento rilascia, oltre il libretto, uno speciale diploma, in cui sarà indicato se la licenza adempia le condizioni per essere equiparata all'attestato federale di maturità, o per valere come titolo all'iscrizione del Politecnico federale.

Ai licenziati della Scuola superiore di Commercio viene rilasciato un diploma, che conferisce il titolo di licenziato in scienze commerciali. Allo stesso va unito un certificato colle note che il licenziato ha conseguito nelle diverse materie. Il diploma ha valore di maturità commerciale.

Ai licenziati della Scuola Magistrale viene rilasciato il diploma di maestro di scuola elementare.

§ 1. I diplomi devono essere firmati, oltre che dal Direttore del singolo Istituto, dal Direttore del Dipartimento.

§ 2. I diplomi della Scuola superiore di Commercio porteranno la seguente dichiarazione :

« Secondo decisione del Dipartimento federale dell'economia pubblica questo certificato è riconosciuto equivalente al certificato di capacità concesso dopo l'esame di fine tirocinio per le professioni commerciali (legge federale sulla formazione professionale, art. 37 e ordinanze relative art. 28) ».

CAPITOLO VIII.

Gli esami per gli allievi degli istituti cantonali.

Art. 56. — In tutte le scuole secondarie del Cantone si danno esami di promozione, di ammissione e di licenza.

Tali esami possono essere riparati o completati nei casi e secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

Nessun candidato può essere ammesso a sostenere gli esami di licenza sia nel Liceo sia nella Scuola superiore di Commercio, sia nella Scuola Magistrale, se non ha raggiunto, o non raggiungerà entro il 31 dicembre dell'anno in corso, l'età di 19 anni.

Art. 57. — Per le classi nelle quali l'anno scolastico non si conclude con un esame di licenza, le lezioni dell'ultimo mese saranno dedicate a una revisione riassuntiva delle materie mediante interrogazioni e prove in guisa che ogni docente possa formarsi un giudizio sufficiente circa il valore e lo studio dei singoli allievi.

Durante quel periodo, il Direttore visiterà le singole classi allo scopo di constatare se le disposizioni suddette siano eseguite e, quando lo creda opportuno, prendere conoscenza dei loro risultati.

In una seduta del Consiglio dei Professori, che sarà tenuta alla chiusura dei corsi, si stabilirà per ogni allievo la nota conclusiva di condotta e si sanzioneranno le note finali di profitto che ogni docente proporrà per la propria materia, tenendo conto principalmente delle constatazioni fatte nel periodo di prova.

Gli allievi che non hanno ottenuto la promozione in non più di 4 materie per effetto delle note finali assegnate nella seduta suddetta, possono presentarsi agli esami della sessione autunnale.

Art. 58. — Due sono annualmente, per le classi che si concludono con un esame di licenza, le sessioni di esame: la prima alla chiusura dell'anno scolastico, la seconda all'apertura del nuovo anno.

Non potranno essere concesse altre sessioni d'esame ai singoli alunni, nè nel corso dell'anno scolastico, nè durante le vacanze, salvo che si tratti di uditori i quali chiedano di entrare nel ruolo degli allievi regolari della classe da loro frequentata.

Art. 59. — La promozione è concessa agli allievi che hanno ottenuto nelle singole materie, comprese quelle facoltative, la nota minima 4, o che avendo ottenuto la nota 5 quale media complessiva in tutte le materie hanno la nota 3 in una sola materia.

Gli allievi che nella prima sessione non hanno ottenuto la promozione in non più di 4 materie ovvero si siano astenuti dall'esame in non più di 4 materie complessivamente, possono presentarsi agli esami della seconda sessione.

§ 1. Il risultato degli esami della seconda sessione deve essere ritenuto definitivo anche per gli alunni che non abbiano potuto o voluto presentarsi agli esami della prima; ed a nessuno sarà concesso di iscriversi definitivamente nè provvisoriamente, come alunno regolare o come uditore, nella classe alla quale non è stato promosso.

§ 2. Le note sufficienti o buone conseguite dagli alunni che ripetono la classe in alcune materie non possono essere prese in considerazione negli esami dell'anno scolastico seguente i quali dovranno comprendere tutte le materie del programma.

§ 3. Gli esami della seconda sessione, qualora abbiano carattere di esami di riparazione, di completamento o di ammissione, esigono da parte dell'esaminando il pagamento della tassa stabilita dalla legge.

Art. 60. — Gli allievi delle prime due classi della Scuola Magistrale che negli esami della seconda sessione non ottengano la promozione in tutte le materie non possono proseguire gli studi magistrali, nè comunque conseguire la patente di docente di scuola elementare.

Art. 61. — Gli esami di licenza e di patente sono dati dinanzi alla Commissione preposta ai singoli Istituti, la quale stabilisce o approva i temi per le prove scritte, ne vigila, possibilmente, l'esecuzione e presiede alle prove orali, interrogando direttamente i candidati o lasciando l'incarico delle interrogazioni al docente della materia, che dovrà in ogni caso assistere.

§ 1. Gli esami comprendono prevalentemente ma non esclusivamente il programma dell'ultima classe.

La Commissione è arbitra circa il metodo da seguire nei singoli esami.

I docenti dovranno comunicare alla Commissione un'informazione sintetica della materia trattata durante l'anno scolastico.

§ 2. Alla fine di ogni esame, la Commissione ed il docente della materia stabiliranno, d'accordo, una nota la quale rappresenterà la valutazione dell'esame stesso. Analogamente saranno valutati i lavori scritti. In caso di dissenso, prevale il giudizio della Commissione.

Art. 62. — Nella conferenza finale, alla quale dovranno essere presenti la Commissione, il Direttore e il Corpo insegnante, la determinazione delle note definitive d'ogni candidato alla licenza sarà preceduta da una discussione complessiva circa la maturità dell'alunno stesso e la sua attitudine ad essere licenziato.

Le note definitive saranno proposte dai docenti delle singole materie e stabilite dalla Commissione, con l'obbligo di tener conto equamente del risultato dell'esame e dello studio durante l'anno.

§. Qualora nessun membro della Commissione possa assistere alla conferenza finale, i singoli Commissari comunicheranno preventivamente al Direttore dell'Istituto i loro giudizi ed i loro criteri.

Art. 63. — Gli esami di ammissione o di riparazione nelle classi intermedie sono dati dinanzi al docente di ciascuna materia assistito da un collega, secondo un ordine predisposto dal Direttore. Le note dell'esame saranno concordate, di mano in mano, tra il docente della materia e l'assistente, il quale ha pure l'obbligo di rivedere le prove scritte.

Gli esami di riparazione nelle classi che si concludono con l'attribuzione di una licenza sono dati secondo le norme degli art. 56 e segg.

Art. 64. — Gli esami di licenza ginnasiale e liceale comprendono una prova scritta ed una orale nelle seguenti materie: lingua italiana, lingua latina, lingua francese, lingua tedesca, matematica e, ove sia il caso, lingua greca.

Gli alunni del corso scientifico dovranno sostenere prove orali e scritte in tutti i rami della matematica previsti dal programma.

Gli esami delle altre materie consistono nella sola prova orale.

Gli esami di disegno consistono in una prova grafica la quale, nel Corso tecnico del Liceo, potrà, a giudizio della Commissione, essere accompagnata da spiegazioni orali.

Gli esami per il conseguimento della Licenza in scienze commerciali comprendono una prova scritta e una prova orale nelle seguenti materie: lingua italiana, lingua francese, lingua tedesca, lingua inglese, ragioneria, calcolo, tecnica commerciale; una prova pratica e una prova orale nelle seguenti materie: dattilografia, stenografia, esercitazioni di merceologia; una prova orale nelle altre materie.

Gli esami per il conseguimento della patente di maestro comprendono una prova orale e scritta nelle seguenti materie: lingua italiana, (lingua latina facoltativa), lingua francese, lingua tedesca, matematica, pedagogia, didattica, contabilità. Gli esami delle altre materie consistono in una prova orale e in una prova pratica.

Art. 65. — A ciascuna delle prove scritte saranno concesse cinque ore di tempo. Il Direttore provvede, d'accordo con la Commissione, affinché le prove scritte siano eseguite sotto una vigilanza continua ed efficace.

I lavori scritti dovranno essere esaminati e corretti dal docente della materia e da lui giudicati mediante una nota.

Saranno poi consegnati alla Commissione, se si tratta d'esami di licenza, od al docente incaricato della assistenza negli altri casi. I lavori scritti dei candidati alla licenza saranno consegnati dopo la conferenza al Direttore, che li conserverà nell'archivio per almeno due anni.

Art. 66. — La durata dell'esame orale di licenza per ogni esaminando e per ogni materia, va, di regola, nel ginnasio, da 10 a 15 minuti; nelle altre scuole da 15 a 20 minuti.

Art. 67. — Gli esami non sono pubblici: potranno tuttavia dal Direttore essere ammesse ad assistere a quelli orali le persone che giustifichino un interesse di indole culturale o pedagogica.

Art. 68. — Agli esami della Scuola superiore di Commercio l'Ufficio federale dell'industria e delle arti e dei mestieri può farsi rappresentare da ispettori che hanno diritto di intervenire nell'aggiudicazione delle note.

CAPITOLO IX.

Esami per candidati provenienti da studi privati.

Art. 69. — Gli esami di ammissione e di licenza per candidati provenienti da studi privati saranno tenuti contemporaneamente agli esami delle scuole pubbliche e dinanzi alle Commissioni esaminatrici ordinarie.

Il Dipartimento stabilirà la sede per gli esami di licenza ginnasiale.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di licenza liceale e commerciale e di patente magistrale, il candidato dovrà aver raggiunta, alla stregua dell'art. 56, o raggiungere entro il 31 dicembre dell'anno in corso, l'età di 19 anni, ed aver ottenuto l'attestato di licenza ginnasiale, alla stregua degli art. 28 e seguenti del presente regolamento.

Art. 70. — Le norme stabilite per gli esami degli alunni delle scuole pubbliche valgono per gli esaminandi privatisti, i quali saranno tenuti a rispondere su tutte le materie determinate dal programma dello Stato.

La Commissione potrà, nei casi dubbi, prolungare la durata dell'esame orale ed estendere a tutte le materie l'obbligo dell'esame scritto.

Art. 71. — È concesso ad ogni Istituto privato di delegare un docente il quale fornisca alla Commissione notizie e dati circa le attitudini, l'assiduità e gli studi dei propri candidati.

Le Commissioni e le Direzioni forniranno al principio e nel corso dell'anno scolastico tutte le informazioni che gli Istituti privati potessero chiedere circa lo svolgimento dei programmi, i libri di testo, ecc.

Art. 72. — Per essere ammessi agli esami suddetti, i candidati privatisti dovranno presentare un'istanza su carta bollata di 1 franco, accompagnata da un attestato di nascita, di buona condotta e degli studi fatti, e dovranno versare la tassa stabilita dalla legge.

Le istanze per esami di licenza devono essere dirette al Dipartimento, le istanze per esami di ammissione alla Direzione dell'Istituto in cui il candidato dovrà presentarsi per le prove.

Art. 73. — Gli esami di licenza, se sostenuti con buon successo, danno ai candidati privatisti il diritto di ottenere un titolo pari a quello dei licenziati dalle Scuole pubbliche, salvo, per ciò che riguarda la licenza liceale, le restrizioni previste dalla convenzione con la Commissione federale di maturità, e, per quanto riguarda il diploma di maestro elementare, le norme della legge scolastica.

Gli esami di ammissione possono conferire all'esaminando la facoltà di iscriversi nelle scuole dello Stato, presso cui si è sostenute l'esame, ma non il diritto di ottenere un titolo da valere altrimenti.

CAPITOLO X.

Biblioteche e bibliotechine di classe, gabinetti scientifici, ecc.

Art. 74. — Le biblioteche annesse alle scuole secondarie superiori sono custodite dai Direttori, i quali potranno chiedere al Dipartimento che l'ufficio di bibliotecario sia affidato ad uno dei docenti. L'incarico di docente-bibliotecario conferisce a chi ne è investito il diritto di ottenere che il tempo approssimativo dedicato a tale ufficio sia equamente valutato nel computo delle ore d'insegnamento, quando il docente non percepisca uno speciale compenso.

Il funzionamento delle biblioteche potrà essere regolato da disposizioni speciali emanate dal Consiglio di Stato.

Art. 75. — Presso i Ginnasi sono istituite biblioteche scolastiche le quali hanno per iscopo di fornire una serie di letture istruttive e dilettive, adatte agli alunni delle singole classi, secondo l'elenco preparato dal Dipartimento. Al principio dell'anno scolastico il Direttore affida la bibliotechina di ciascuna classe al docente d'italiano della classe stessa, insieme con un registro per l'annotazione dei prestiti; ed alla fine dell'anno scolastico invita i docenti a riconsegnare i libri loro affidati, li verifica, fa eseguire le opportune riparazioni, propone al Dipartimento i nuovi acquisti e le sostituzioni che gli sembrano convenienti, tenuto calcolo delle richieste e delle osservazioni dei docenti.

§ 1. Gli alunni potranno ottenere in prestito un solo volume per volta e non più di un volume ogni settimana; e dovranno rispondere delle perdite e dei guasti.

È proibito agli alunni di prestare i volumi della bibliotechina ad altre persone.

§ 2. Ai docenti cui sono affidate le bibliotechine incombono i seguenti obblighi :

1. Curare che, nel corso dell'anno scolastico, ogni alunno possa avere per turno tutti i volumi della propria bibliotechina di classe;
2. Far eseguire spesso agli alunni lavori scritti intorno ai libri distribuiti loro, come riassunti totali o parziali, impressioni, confronti, ecc., e far leggere in classe qualcuno dei volumi più sostanziosi ed educativi;
3. Riferire per iscritto al Direttore, alla fine dell'anno scolastico, il loro parere circa l'efficacia delle letture, i libri preferiti dagli alunni, la composizione delle bibliotechine, ecc.;
4. Costatare man mano le perdite ed i guasti, e ottenere dagli alunni il debito risarcimento. Le perdite e i danni non risarciti al momento della riconsegna saranno a carico dei docenti.

Art. 76. — La custodia dei gabinetti scientifici e del materiale didattico in genere incombe ai rispettivi docenti, i quali, sotto la vigilanza del Direttore, sono responsabili della conservazione e dell'ordinamento delle raccolte, hanno l'obbligo di tenere al corrente l'inventario ed i cataloghi e di denunziare immediatamente le perdite ed i guasti.

§. I docenti di Storia naturale, di Fisica e di Chimica presso il Liceo cantonale, la Scuola di Commercio e la Scuola Magistrale, sono coadiuvati, nella custodia, manutenzione ed ordinamento dei rispettivi gabinetti e del Museo di Storia naturale, da un assistente, al quale incombe pure l'obbligo di preparare, sotto la direzione dei suddetti docenti, il materiale e gli esperimenti per le lezioni.

Potranno, in singoli casi, essere designati dal Consiglio di Stato dei conservatori con funzioni determinate all'atto della designazione.

All'assistente presso il Liceo potrà inoltre essere attribuito l'incarico delle osservazioni meteorologiche, secondo le norme e sotto la vigilanza di persona indicata dal Dipartimento.

Per la Mostra didattica permanente e l'Ufficio delle proiezioni luminose, la Direzione della Scuola Magistrale è coadiuvata da un docente dell'Istituto.

CAPITOLO XI.

Scuole pratiche.

Art. 77. — A ciascuna sezione della Scuola Magistrale è annessa come scuola pratica una scuola elementare modello che possibilmente comprenda tanto il grado inferiore quanto il superiore.

Scopo della scuola pratica è:

- a) di servire ai candidati-maestri della Magistrale di comodo e sicuro campo per osservazioni ed esercitazioni, così da unire sistematicamente la pratica alla teoria;
- b) di permettere una seria sperimentazione di programmi e metodi didattici, di innovazioni e modificazioni che, con l'approvazione del Direttore, venissero suggeriti dai docenti di pedagogia e di didattica o dal Collegio degli Ispettori.

Art. 78. — I maestri delle scuole pratiche sono nominati dal Consiglio di Stato. Essi possono essere tenuti a collaborare alla conservazione e amministrazione della Mostra scolastica permanente e degli altri Istituti annessi alla Scuola Magistrale.

La direzione didattica delle scuole pratiche spetta all'insegnante di pedagogia e didattica, o, qualora gli insegnamenti fossero separati, all'insegnante di didattica. Il direttore della Scuola Magistrale compie, rispetto alle Scuole pratiche, le funzioni attribuite all'Ispettore di Circondario per le scuole elementari comunali.

Art. 79. — I locali, il materiale, le prestazioni e le provvidenze d'ordine medico o assistenziale che solitamente vengono offerti da un Comune alle proprie scuole sono forniti alle scuole pratiche dallo Stato.

Il calendario delle Scuole pratiche si uniforma a quello della Scuola Magistrale; l'orario settimanale dev'essere approvato dalla Direzione.

Lavori manuali, lavori agricoli, gite d'istruzione, canto, ginnastica fanno parte obbligatoriamente del programma delle scuole pratiche.

Le promozioni sono decise dai docenti, con l'assistenza del direttore didattico che firmerà i libretti alla fine di ogni anno. La firma dell'attestato di licenza o di proscioglimento spetta al Direttore della Scuola Magistrale.

Art. 80. — Gli scolari delle scuole pratiche vengono scelti dai docenti, d'accordo con il direttore didattico, tra i fanciulli di Locarno e di altri Comuni limitrofi che ne facciano domanda, avendo cura che nelle scuole siano rappresentati i vari gradi di età e di capacità. In mancanza di iscrizioni volontarie, la direzione della Scuola Magistrale prenderà accordi con il Comune di Locarno allo scopo di ottenere il trasferimento dalle scuole comunali a quelle pratiche di un numero di allievi, sufficiente per costituire almeno tre classi di Scuola elementare. Agli effetti di una sistematica preparazione didattica dei candidati-maestri della Scuola Magistrale, le Scuole Maggiori ed eventualmente le Scuole elementari di Locarno e dei Comuni limitrofi sono considerate come Scuole pratiche.

Qualora il Dipartimento ritenesse di ordinare presso la Scuola Magistrale la preparazione delle Maestre di Asili, alla Sezione femminile di detta Scuola potrà essere annessa una casa dei bambini.

Art. 81. — Gli scolari delle Scuole pratiche hanno i doveri degli allievi delle scuole comunali; essi non possono abbandonare la scuola o trasferirsi in altra scuola senza il permesso del docente, del Direttore e dell'Ispettore di Circondario.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 82. — Le disposizioni del regolamento sono applicabili anche alla Scuola dei Capomastri salvo le deroghe giustificate dall'indole particolare di questo Istituto.

La Scuola dei capomastri, la Scuola dei pittori, nonchè i Corsi di avviamento professionale e per apprendisti hanno una direzione propria.

Finchè questi Istituti avranno la loro sede nel palazzo cantonale degli studi, gli allievi sono soggetti, per quanto riguarda la disciplina, alle norme generali fissate dalla Direzione del Ginnasio-Liceo, in virtù del presente regolamento.

Fino a tanto che la designazione del Direttore della Scuola dei Capomastri e della Scuola dei pittori non sarà avvenuta, la direzione spetta al direttore del Liceo coadiuvato da un vice-direttore.

Sono in ogni modo riservate le competenze dell'Ispettore cantonale delle Scuole professionali.

Art. 83. — Il presente regolamento che abroga quello sugli esami di Licenza Liceale del 31 luglio 1912, il decreto del 14 settembre 1915 per gli esami di magistero, gli articoli da 1 a 32 del Regolamento della Scuola Magistrale del 21 settembre 1917, il decreto 15 settembre 1920 circa la residenza dei docenti, il decreto 9 giugno 1922 circa gli esami di ammissione alla prima classe del ginnasio e delle Scuole tecniche, quello del 18 settembre 1926, il decreto esecutivo del 18 luglio 1930 in applicazione della legge sul riordinamento degli studi magistrali, il decreto esecutivo del 14 aprile 1939 circa gli esami della Scuola commerciale, come pure ogni successiva loro modificazione, entra in vigore con l'anno scolastico 1945-46.

Bellinzona, 10 settembre 1945.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente: Bolla.

Il Cons. Segret. di Stato: Forni
